

# Il Presidente

# della Giunta Regionale

DECRETO N. 1 /Reg.

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 10/2003 recante : Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTA la L.R. 24 giugno 2003 n. 10 concernente "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica" ed in particolare l'art. 4 che rinvia ad un regolamento emanato dalla Giunta Regionale la disciplina dei profili ivi specificati;

VISTA il verbale del Consiglio Regionale n. 139/11 del 20/7/2004 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 4 della L.R. 24/6/2003 n. 10;

#### EMANA

il seguente regolamento:

# ART. 1

- 1.Le risorse finanziarle annualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella UPB 07.02.006 Cap. 102341 denominato. Contributi alle Province per danni causati dalla fauna selvatica, detratto il 20% da utilizzare in conformità alle prescrizioni del comma 2, sono ripartite per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2003-2005 tra le Amministrazioni provinciali della Regione Abruzzo in conformità ai valori percentuali di seguito specificati:
- Provincia di L'Aquila 67%;
- Provincia di Pescara 10%;
- Provincia di Chieti 10%;
- Provincia di Teramo 13%.
- Per ciascuna annualità la percentuale del 20% delle disponibilità è accantonata per essere ripartita tra le Province in funzione del maggior onere risarcitorio sopportato per l'anno medesimo.
- 3. Le Province destinano almeno il 15% dello stanziamento assegnato in conformità al comma 1 ad interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Eventuali economie determinate da un'incidenza degli oneri risarcitori inferiore alle risorse a tal fine disponibili saranno utilizzate dalle medesime Amministrazioni per incrementare la quota fondamentale destinata alla prevenzione. In prima applicazione, per il 2003, le risorse destinate ad interventi di prevenzione sono determinate in via residuale rispetto agli oneri risarcitori incidenti sul medesimo esercizio.
- 4. Decorso il primo triennio applicativo, la Giunta Regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, provvede ad aggiornare le percentuali di riparto fissate al comma 1. Ai fini della revisione si terrà conto della spesa liquidata per fini risarcitori nel triennio 2003/2005 e dell'impegno profuso.

da ciascuna Provincia in attività di prevenzione oltre la soglia minima di stanziamento indicata al comma 3, nonché dell'eventuale impiego al medesimi fini di risorse proprie aggiuntive.

# ART. 2

1.L'accesso ai benefici è consentito qualora l'ammontare del danno eccepito, in relazione ad eventi provocati da specie animali diverse da quelle elencate nell'allegato A) alla L.R. 10/2003, non sia inferiore alla soglia minima di euro 50. Le Amministrazioni provinciali, con provvedimento motivato, possono innalzare, fino a raddoppiarla, la soglia minima di accesso ai benefici.

2. Non si procede all'erogazione di alcun risarcimento qualora gli animali che abbiano subito danni

siano allevati e/o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.

# ART. 3

1.A decorrere dall'1.1.2004 le istanze di contributo sono rivolte in carta semplice dagli interessati alle Strutture amministrative a tal fine individuate da ciascuna Amministrazione provinciale, che si avvalgono della collaborazione tecnica dei S.I.P.A. competenti per territorio nei limiti e con le modalità definite in apposito protocollo d'Intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, da sottoscrivere entro il 31.1.2004. Le Amministrazioni provinciali si avvalgono, altresì, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito della Convenzione operante tra il medesimo Corpo e la Regione Abruzzo, fatte salve specifiche intese direttamente convenute tra le medesime Amministrazioni ed il C.F.S..

2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato dalle strutture tecniche a tal fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica preposta alla ricognizione dell'evento accerti e certifichi

direttamente la causa del decesso.

3. Le Province, sentite le Organizzazioni Agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, definiscono le procedure, i pareri e la documentazione necessaria per avviare e concludere il procedimento finalizzato all'erogazione del contributo, disciplinando anche i casi in cui sussistano dubbi sulle cause della morte del bestiame. Fino a diversa determinazione delle Amministrazioni provinciali, fatto salvo il disposto del comma 1, trovano applicazione la modulistica e le procedure previgenti.

4. La stima dei danni è effettuata tenendo conto del Listino dei prezzi all'ingrosso redatto mensilmente dalle Camere di Commercio; nel caso in cul il Listino non contenga i prezzi del bene da stimare si fa riferimento ai prezzi praticati nel libero mercato a livello provinciale. Il valore di aspettativa dei capi di bestiame è calcolato in relazione al valore che il capo acquisirebbe, secondo

gli usi locali, al raggiungimento dell'età/peso minimi per l'immissione sul mercato.

# ART. 4

1.Le Amministrazioni provinciali inviano entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Abruzzo - Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria una relazione esplicativa dell'ammontare dei contributi erogati nell'esercizio precedente per danni provocati dalla fauna selvatica, distinguendo gli oneri indotti dalle specie di cui all'allegato A) della L.R. 10/2003 da quelli provocati da specie diverse, nonché delle iniziative assunte in materia di prevenzione e dei relativi indicatori finanziari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Aquila, addi 5 AGO, 2004

PACE